

Civile Ord. Sez. 3 Num. 21766 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: SIMONE ROBERTO
Data pubblicazione: 25/06/2026

Somministrazione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14069/2024 R.G.,

proposto da

_____, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caravetta e dall'avv. Armando Talarico, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,

- **ricorrente** -

contro

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del procuratore speciale Agatino Di Bartolomeo, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Leone, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. 18674/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 19.12.2023;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.5.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La signora _____ conveniva la società Telecom Italia s.p.a. avanti al Giudice di pace di Roma, per ivi sentir nei confronti della medesima accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto tra di esse intercorrente da parte di quest'ultima e sentirla condannare al pagamento di euro 5.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

Deduceva di avere aderito, in data 24.4.2012, a proposta commerciale pubblicizzata dalla convenuta, stipulando un contratto di telefonia fissa descritto come "linea valore con adsl da 7 mega al costo di euro 35,00 oltre IVA, per sempre, comprese le telefonate senza costo su telefonia fissa", con l'esplicita richiesta di non volere il router WiFi; inizialmente rispettate le condizioni indicate, successivamente le era stata recapitata una fattura per il bimestre aprile-maggio 2013 con addebito complessivo di euro 466,50, di cui euro 379,68 per contributi e abbonamenti; che aveva contestato la fattura corrispondendo solo la parte ritenuta dovuta; che, sollecitato l'invio del contratto cartaceo stipulato telefonicamente, aveva ricevuto invece la fattura successiva (giugno-luglio 2013) con lo storno di euro 189,50; che, introdotto un procedimento di conciliazione dinanzi al Corecom Lazio, definito negativamente, la fattura del bimestre agosto-settembre 2013 recava un credito a proprio favore di euro 54,00.

La società Telecom Italia s.p.a. si costituiva contestando quanto sostenuto dall'attrice, e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna al pagamento di euro 374,72, oltre agli interessi.

La convenuta aveva dedotto che il costo mensile di euro 35,00, oltre IVA, riguardava il solo servizio voce, mentre il servizio "Internet 7 mega" aveva un autonomo costo mensile di euro 20,00 oltre IVA; che il noleggio del router WiFi era associato obbligatoriamente al servizio internet; che l'attrice era stata informata dei costi, verificabili anche tramite brochure e il sito internet e che l'offerta economica indicata dall'attrice non era stata

mai commercializzata, mentre l'applicazione di un canone inferiore per i primi mesi era una promozione.

Aggiungeva che, al fine di mantenere il rapporto, erano stati effettuati due rimborsi di euro 232,06, oltre IVA, ed euro 40,95, oltre IVA, residuando, pertanto, l'importo di euro 374,72.

Con sentenza del 19.3.2019 l'adito Giudice di pace di Roma rigettava la domanda attorea nonché quella in via riconvenzionale spiegata dalla convenuta Telecom Italia s.p.a.

Ravvisava peraltro la violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di quest'ultima sia per l'abusivo distacco dell'utenza telefonica in data 14.5.2014, sia per l'ingiustificato rifiuto di offrire copia della registrazione telefonica oggetto di controversia, condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale.

2. Successivamente, con sentenza del 19.12.2023 il Tribunale di Roma rigettava il gravame interposto dalla Piccitto, e, in accoglimento di quello in via incidentale proposto dalla Telecom Italia s.p.a., rigettava integralmente la domanda originaria della .

3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la Piccitto propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2728 c.c. e all'art. 2697 c.c.".

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda per asserito inadempimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha ignorato atti e documenti presenti nel processo e oggetto di discussione, ingiustamente ed erroneamente qualificando come generiche

le allegazioni tempestivamente formulate, così da ritenere impossibile individuare elementi idonei a dare evidenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.

La ricorrente, sulla premessa che in primo grado era stato accertato che per i primi otto mesi di attivazione del servizio (ottobre 2012 – maggio 2013) il costo era stato effettivamente pari ad euro 70,00 a bimestre senza costi aggiuntivi, mentre da luglio 2013 la tariffa risultava aumentata di euro 34,00 a bimestre, si duole per il mancato esame della documentazione prodotta, indicata come allegata al fascicolo di parte sotto il n. 9, da cui derivava la prova della stipulazione del contratto verbale per effetto dell'esplicito riconoscimento da parte di Telecom Italia s.p.a.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non indica la motivazione oggetto di critica, ma allude genericamente alla decisione impugnata riferendo che la domanda è stata rigettata per la mancata dimostrazione del titolo, del danno e del nesso di causa, lamentando la violazione della regola sull'onere della prova, mentre in alcun modo è esplicitato il richiamo dell'art. 2728 cod. civ. in tema di presunzione legale.

Preliminarmente, va osservato che la ricorrente in modo del tutto improprio richiama la regola sull'onere della prova in contrasto con il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739;

adde: Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395 e successive conformi, declinanti un principio di diritto analogo).

Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, poiché il Tribunale nello scrutinio congiunto dei motivi, premesso che, quando agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore deve provare il titolo da cui originano le obbligazioni asseritamente inadempite, nonché il danno e il nesso causale tra esso e l'inadempimento, ha evidenziato che la liquidazione equitativa presuppone la certezza dell'esistenza ontologica del pregiudizio economico, mentre il danno non patrimoniale, fuori dall'ipotesi di fatto-reato e delle altre ipotesi previste dalla legge, è risarcibile solo quando derivi dalla lesione grave di diritti inviolabili della persona di rilevanza costituzionale e quando sia serio. Tanto premesso, il Tribunale ha affermato che le allegazioni fatte dall'attrice erano generiche e non permettevano di evidenziare alcun pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, non constando quale fosse il bene/interesse inciso dall'interruzione del «servizio vocale», come emergente dalla delibera dell'AGCOM.

La ricorrente rispetto alla riferita decisione non ha articolato una censura effettiva, che giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., fa sì che il motivo sia ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura come inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025, n. 9059).

La ricorrente sollecita il riesame del fatto e del materiale probatorio mediante il richiamo della documentazione (indicata come allegata al fascicolo di parte sotto il n. 9), e, segnatamente, la nota del 28.9.2017 con cui TIM – servizio clienti business, rammaricata per i disagi,

comunicava di aver attivato "in via del tutto eccezionale" sulla linea la tariffa di euro 35,00 + IVA al mese comprensiva della navigazione internet, nonché disposto uno storno; la nota di scuse del 15.7.2015; la comunicazione del 20.4.2018 avente ad oggetto riattivazione linea.

Va ribadito che costituisce principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione un'argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

La ricorrente si duole che il Tribunale, nell'affermare che la delibera n. 201/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non induce diverse conclusioni perché riferita a un arco temporale successivo a quello oggetto di causa, ha travisato il contenuto della delibera stessa, poiché in essa si dà atto di una condotta protrattasi "da aprile 2012 a gennaio 2018", sicché non si trattava affatto di un diverso arco temporale rispetto a quello indicato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esclusa la possibilità di ravvisare nella decisione impugnata un travisamento del contenuto oggettivo della prova alla stregua di quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 5 aprile 2024, n. 5792), la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., prospetta un vizio che, neppure secondo quanto enunciato dalle Sezioni Unite, si sarebbe potuto far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., posto che con esso si porta all'attenzione di questa Corte non una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, contestando la lettura del fatto probatorio.

La ricorrente nel sollecitare, nuovamente, un riesame del fatto, non considera quanto detto dal Tribunale, il quale ha affermato: "se è pur vero che l'interruzione del servizio costituisce concretizzazione di quanto paventato fin dal giudizio di primo grado ... e che, pertanto, il fatto può comunque ritenersi compreso nell'oggetto della domanda (in quanto fu sempre ricollegato alla condotta inadempiente già lamentata), va tuttavia anche osservato che né dalla delibera richiamata, né dalle allegazioni dell'odierna parte appellante è dato di desumere in cosa si sia in concreto tradotto, sotto il profilo patrimoniale non patrimoniale, il pregiudizio di cui si chiede il ristoro... non risulta se la condotta contestata abbia in qualche modo inciso sulla effettiva possibilità di svolgimento dell'attività professionale ... sulla capacità della professionista di produrre reddito ... sulla sua immagine professionale ... o comunque su altri diritti di rilevanza costituzionale facenti capo alla stessa ed eventualmente attinti da una lesione seria, non tradottasi in meri disagi o fastidi e, come tale, meritevole di tutela in via risarcitoria" (pagina 12, capoversi quarto e quinto).

La ricorrente, quindi, è incorsa nuovamente nella violazione dell'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. per non aver tenuto conto dell'intera *ratio decidendi*.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1226 cod. civ.

La ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stato possibile procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. perché l'attrice non aveva fornito la prova del suo diritto. La decisione è smentita dall'esistenza del contratto intervenuto tra le parti, dalla non contestata attività libero-professionale della ricorrente, dalle vicissitudini del rapporto e dall'interruzione del servizio per oltre un anno, nonché dalle emergenze della delibera Agcom e dalle fatture e note richiamate.

La ricorrente ha rilevato che tali atti e documenti offrono la prova indiretta del contratto, dell'evento di danno e del nesso causale, fondati sulla presunzione legale ex art. 2728 cod. civ., restando da provare soltanto l'entità del danno, suscettibile di liquidazione equitativa anche valorizzando, quale fatto notorio, che l'attività del dottore commercialista si concreta in gran parte nell'uso di servizi telematici.

3.1. Il motivo è infondato.

Il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 16 luglio 2025, n. 19681; Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso. L'equità richiamata dall'art. 1226 cod. civ. costituisce un criterio sussidiario e, pertanto, residuale, che, come osservato in dottrina, ha "il significato di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno: la valutazione equitativa è,

precisamente, un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e negative del danno effettivo”.

È stato ripetutamente affermato da questa Corte che la liquidazione equitativa del danno è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti come particolarmente difficoltosa (v. Cass., sez. III, 4 aprile 2019, n. 9339; Cass., sez. II, 17 maggio 2000, n. 6414. E già Cass., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247), non meramente supposta e «incolpevole», ossia non dipendente da inerzia della parte gravata dall'onere della prova (v. Cass. 26051/2020, cit.; Cass., sez. III, 28 luglio 2025, n. 27607).

La ricorrente si limita invero a prospettare una serie di elementi di carattere presuntivo sulla base dei quali sarebbe stata possibile la liquidazione equitativa del danno, tenuto conto della intervenuta conclusione del contratto, ma non ha considerato che del danno reclamato non vi era certezza, non emergendo, dati i limiti di allegazione, quale fosse il bene/interesse attinto.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cpc con riferimento all’art. 35 della Costituzione e all’art. 2059 cod. civ.”

La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di merito che, pur mancando una norma costituzionale specifica sulle professioni intellettuali, l’art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, sì che qualora lesa il diritto al lavoro libero-professionale – come nella fattispecie, in cui la ricorrente ha subito la sospensione del servizio telefonico per oltre un anno – sussiste il titolo al risarcimento del danno non patrimoniale esteso anche al campo contrattuale, in relazione al quale la gravità dell’offesa e la serietà del pregiudizio si ricavavano dalla delibera AGCOM.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole per la mancata liquidazione del danno non patrimoniale sulla base della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. in combinazione con l'art. 35 Cost., quale norma che a tutto tondo tutela il lavoro in qualsiasi modalità di svolgimento.

Tuttavia, la ricorrente nell'affermare apoditticamente come la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio emergano chiaramente dalla delibera dell'AGCOM, prescinde totalmente da quanto affermato dal Tribunale nel paragrafo 3.2 della motivazione e poi ribadito a pagina 12 (quinto capoverso), ossia i già richiamati limiti dell'allegazione svolta in primo grado, formulando, dunque, una doglianza priva di decisività (v. Cass. 359/2005; Cass., Sez. Un., 7074/2017; Cass. 22478/2018; Cass. 1341/2024; Cass. 9059/2025).

5. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.

Il Presidente